



50774-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo

- Presidente -

Stefano Corbetta

Enrico Mengoni

Ubalda Macri

- Relatore -

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. *178*

PU - 25/6/2019

R.G.N. 4659/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza in data 9.5.2018 della Corte d'appello di Bologna,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro

Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile l'avv. Salvatore Arcidiacono, sostituto processuale dell'avv. Domenico Bucchi che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese;

l'imputato l'avv. Alessandro Sivelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere la generalizzazione degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO

Luana Mancini

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.5.2018 la Corte d'appello di Bologna su appello del Pubblico ministero, del Procuratore generale e della parte civile, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata in data 3.2.2014 del Tribunale di Reggio Emilia all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha condannato riconosciuta l'attenuante del fatto di minore gravità in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata, alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione, oltre spese nonché risarcimento del danno e spese alla parte civile,

per il reato di cui agli art. 81 cpv, 61 n. 5, 690-bis, 609-ter, n.1, cod. pen., consistente in palpeggiamenti delle parti intime della nipotina di sua moglie, in

2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale aveva superato gli argomenti del primo Giudice sull'inattendibilità della minore con un ragionamento contraddittorio, illogico, in talune parti carente, senza riuscire a pervenire all'accertamento di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Espone a) che dalla perizia dello psicologo sulla minore, di anni sette all'epoca dei fatti, era emersa una relazione madre-figlia invischiante e confusiva; la madre della bambina era un soggetto instabile, aveva avuto un'ischemia a sèguito della quale prendeva dei farmaci ed era soggetta a svenimenti; la bambina era fortemente traumatizzata, avendo assistito anche ad uno svenimento della madre; b) che il disvelamento era avvenuto dopo la visione del film "Dov'è mia figlia?", relativo al rapimento di una ragazza di anni sedici (la stessa età della madre quando sarebbe stata toccata da lui), sennonché, a differenza di quanto dichiarato, nel film non era stata mai usata la parola pedofilo; c) ^{me}era trascorso un mese, prima che la madre avesse portato la bambina dalla pediatra e, durante questo periodo, la madre ed il suo compagno l'avevano interrogata ripetutamente; d) che vi era un rapporto di forte conflittualità tra la madre e la nonna, tant'era vero che, nonostante fossero vicine di casa, la prima, con il suo nucleo familiare, era rimasta senza corrente e si era dovuta rivolgere alla Caritas, poiché la seconda non l'aveva sostenuta economicamente, ma anzi aveva apposto un lucchetto per evitare contatti tra le loro due proprietà; e) che, ad agosto, c'era stato il disvelamento, mentre a settembre la denuncia della pediatra; f) che la Corte territoriale, da un lato aveva escluso la conflittualità e, dall'altro, aveva affermato che la conflittualità non poteva aver avuto alcuna incidenza sulla valutazione dell'attendibilità delle versioni rese dalla minore e dalla madre; g) che la madre aveva confermato che aveva raccontato alla figlia che il nonno le aveva fatto del male senza però riferirsi ad abusi sessuali; h) che il primo Giudice aveva ritenuto la co-costruzione del fatto da parte della madre e della figlia, mentre il secondo Giudice aveva ritenuto il racconto vero, reiterato sempre con le stesse modalità e non inquinato da intenti calunniatori; i) che il primo Giudice aveva valorizzato una serie di contraddizioni nel racconto della bambina, tra cui il fatto che i toccamenti erano avvenuti durante il pisolino pomeridiano, mentre la bambina faceva il tempo pieno a scuola; l) che le valutazioni del Consulente sulle modalità di audizione non attenevano alla suggestione impressa dalla madre; m) che,

quando la madre aveva ricevuto il racconto della bambina, le aveva detto che le credeva perché anche lei aveva subito lo stesso, pur precisando che aveva parlato solo di botte e cinghiate; n) che la Corte territoriale aveva ignorato un punto preciso della perizia in cui lo psicologo aveva annesso importanza dirimente al fatto se la bambina avesse o meno saputo ciò che aveva subito la madre, salvo poi ritenere accertato (o presumere) che non sapesse delle violenze sessuali; non aveva valutato la contaminazione, nonostante lo psicologo avesse affermato che la minore aveva partecipato da spettatrice attiva alla rielaborazione del racconto; aveva sostenuto che la minore era attendibile perché non suggestionabile e perché non aderiva alle domande per compiacere l'interlocutore; o) il perito non aveva tenuto conto delle domande suggestive che il Pubblico ministero aveva rivolto alla minore; p) la Corte territoriale aveva affermato in modo apodittico che la madre e la figlia erano attendibili ed aveva ritenuto rilevante il contributo dell'esperta, senza chiarire in cosa fosse consistito; q) il fratello della madre aveva affermato che la sorella era capace di essere cattiva e vendicativa e comunque era instabile.



Con il secondo motivo denuncia la violazione di norme processuali ed il vizio di motivazione per omesso esame e valutazione di tutti gli argomenti difensivi nei motivi d'appello. Le modalità di conduzione dell'interrogatorio del Pubblico ministero, insieme al maresciallo e all'esperta erano state caotiche ed avrebbero messo in difficoltà anche un adulto. Lo psicologo non aveva esaminato la trascrizione del verbale per intero né aveva visionato la video registrazione, ciò che aveva limitato e condizionato il giudizio nella valutazione della suggestionabilità ed attendibilità della bambina. La Corte territoriale aveva svalutato le dichiarazioni del fratello della madre, rese in sede d'indagini difensive, ignorando in particolare il pesante giudizio sulla sorella, e ritenendo attendibile la madre; aveva ignorato le circostanze favorevoli alla difesa emerse dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra la nonna e lo zio che avevano detto che raramente la bambina aveva dormito con i nonni; aveva ignorato le contestazioni alla perizia. L'esperta aveva escluso la suggestione perché la madre non viveva in una condizione di allerta per il fatto che il patrigno abusasse della figlia, tant'era vero che le aveva permesso di andare dai nonni; inoltre la prima rivelazione non era emersa in risposta alle domande della madre, ma spontaneamente per associazione.

Assume che entrambi i presupposti si erano rivelati errati, come emerso dalla visione del film e dalle indagini, circostanze che deponevano per la fondatezza della tesi difensiva della suggestione, erroneamente esclusa dall'esperta.

Evidenzia le contraddizioni del narrato della bambina: vi era un disegno successivo alle violenze in cui aveva espresso amore per i nonni; al Pubblico ministero aveva detto che lui le aveva messo le mani sopra la mutandina e che,



quando aveva compiuto sette anni, le aveva messe dentro; al Giudice per le indagini preliminari aveva detto che l'aveva riferito alla madre quando aveva sette anni, nell'occasione della visione del film e non prima, perché aveva avuto paura; era stata la madre a parlare alla pediatra; la nonna sapeva tutto ed in un'occasione era intervenuta a difesa della bambina dicendo "Non fare male alla mia principessa"; aveva riferito inoltre di essere stata dai nonni due volte dopo l'interrogatorio, l'8 ottobre ed il 27 ottobre.

Ulteriori contraddizioni erano relative al trasferimento di città e cambio di scuola.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Eludendo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la Corte territoriale aveva diversamente valutato l'attendibilità dei testi d'accusa, le cui dichiarazioni erano state interpretate in conformità al racconto della minore ed utilizzate quale riscontro della tesi accusatoria, quando invece il Tribunale le aveva valutate come prova dell'infondatezza dell'accusa. Osserva, in conclusione, che l'affermazione di responsabilità dell'imputato, pronunciata dal giudice d'appello su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, in riforma di una sentenza di proscioglimento fondata sulla valutazione di prove dichiarative decisive, di cui non era stata disposta la rinnovazione, aveva integrato un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

La sentenza a Sezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-92, anche muovendo dall'orientamento convenzionale consolidato della Corte EDU culminato nella nota sentenza Dan c. Moldavia del 05/11/2011, ha ricordato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata concepita dal legislatore del 1988, in aderenza ai criteri direttivi della legge delega del 1987, come istituto di carattere residuale.

La rinnovazione è subordinata alla richiesta di parte e disposta dal giudice d'appello se non riesce a decidere allo stato degli atti, con riguardo alla riassunzione delle prove già acquisite o all'assunzione di prove preesistenti e conosciute; è subordinata alla richiesta di parte e soggetta al solo limite della manifesta superfluità o irrilevanza, con riguardo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; è, invece, espressione di un potere officioso del giudice d'appello, analogo a quello del giudice di primo grado, nel caso di valutazione dell'assoluta necessità ai fini della decisione (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.).

Tale disciplina non prende in considerazione l'ipotesi in cui il giudice d'appello interpreti le risultanze delle prove dichiarative in termini antitetici rispetto alle conclusioni di primo grado. Tuttavia, mentre il ribaltamento della decisione in senso assolutorio, senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza dell'imputato, diversamente è a dirsi nell'ipotesi inversa, perché nell'ordinamento giuridico il giudice d'appello non ha un'autorevolezza maggiore del giudice di primo grado e può ribaltare la sua decisione di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative, solo a condizione che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione della prova del primo grado.

Dopo aver precisato che, nel modello di giudizio ordinario, il contraddittorio, l'oralità, l'immediatezza nella formazione della prova e la motivazione del giudice sono entità strettamente correlate, la Corte di cassazione ha segnalato la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come assolutamente indispensabile ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. Tale presupposto, al di là dei casi d'incompletezza del quadro probatorio, si collega, più in generale, all'esigenza che il convincimento del giudice d'appello, in ipotesi in cui sia in questione il principio del ragionevole dubbio, replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte.

Nella sentenza Dasgupta, la Corte di cassazione ha proseguito il suo ragionamento, osservando che l'esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante. In particolare, con riferimento al soggetto vulnerabile, come i minori, specie se vittime di reati, non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento *ex actis* del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione, è rimessa al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, ad un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.

Sono prove dichiarative decisive la cui assunzione va rinnovata, non quelle di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio d'appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna".

L'ipotesi del mancato rispetto da parte del giudice d'appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una *reformatio in pejus* va inquadrata nell'ambito del vizio di motivazione e non della violazione di

legge. Ed invero, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non rileva di per sé, ma solo in quanto la sentenza di appello abbia operato ex actis un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado sulla base di una diversa lettura delle prove dichiarative. Per valutare se la sentenza di appello sia viziata occorre dunque apprezzarne il contenuto, dal quale deve desumersi: a) se sia stata espressa nella motivazione della sentenza una valutazione *contra reum* delle fonti dichiarative, b) se tale diversa valutazione sia in contrasto con quella resa dal giudice di primo grado, c) se essa sia stata decisiva ai fini dell'affermazione della responsabilità, d) se essa sia stata assunta senza procedere ad una rinnovazione dell'esame delle fonti dichiarative.

Ha quindi affermato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: "l'affermazione di responsabilità di un imputato pronunciata dal giudice d'appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., integra di per sé un vizio di motivazione della sentenza di appello, ex art. 606, comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio, al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma 1. In tal caso, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata".

3.1. Il medesimo principio è stato affermato per il giudizio definito con il rito abbreviato dalla successiva sentenza a Sezioni Unite, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, che ha esteso la regola anche al caso di riforma da parte del giudice d'appello ai soli fini civili (sul punto, si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 12215 del 12/02/2019, Caprara, Rv. 275167).

3.2. Le applicazioni giurisprudenziali dei principi delle sentenze Dasgupta e Patalano sono state molto rigorose, perché i Giudici hanno ritenuto di restringere l'obbligo di rinnovazione esclusivamente alla prova dichiarativa, ivi compresa la testimonianza sulla perizia o la consulenza (Cass., Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan devis, Rv. 275112), "decisiva" ai fini dell'affermazione di responsabilità (si vedano *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Savin, Rv. 276050; Sez. 4, n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di Massa Carrara, Rv. 276795; Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997).

3.3. La regola della rinnovazione dibattimentale sembra confliggere con il disposto dell'art. 190-*bis* cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre

2015, n. 212, secondo cui l'esame del testimone minore degli anni sedici o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, in alcuni casi, tra cui quello del reato di violenza sessuale, è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

Le sentenze di questa Sezione, la n. 47702 del 14/06/2018, M., Rv. 274947 e la n. 5808 del 04/12/2018, dep. 2019, E., Rv. 275788, hanno sostenuto che la mancata rinnovazione nel giudizio di appello dell'esame testimoniale della vittima minorenni di reati sessuali, ascoltata dal giudice per le indagini preliminari nel corso di incidente probatorio, non contrasta con l'art. 6 della Convenzione EDU, in quanto tale norma, così come interpretata dalla Corte EDU, non riconosce all'accusato il diritto assoluto ad ottenere la comparizione dei testimoni davanti al tribunale, dovendo, invece, detto diritto essere limitato nel caso in cui occorra apprestare misure a protezione della vittima del reato, purché sia garantito il diritto di difesa attraverso la possibilità di contestare la testimonianza.

Le sentenze hanno dato puntuale applicazione all'art. 190 *bis* cod. proc. pen., con ampi riferimenti di sistema alla nozione di vittima vulnerabile ed alla giurisprudenza della Corte EDU; non si sono però occupate dei rapporti tra l'esigenza della rinnovazione dibattimentale della prova decisiva e l'esigenza di tutela della vittima vulnerabile, affinché non subisca la cosiddetta "vittimizzazione secondaria" con la ripetizione delle dichiarazioni. Va, infatti, precisato che, nella prima sentenza, non era stato devoluto l'esame di un profilo di interferenza con i principi affermati dalle sentenze Dasgupta e Patalano, mentre, nella seconda, la richiesta di rinnovazione istruttoria della persona offesa, connessa alla circostanza di non aver potuto la difesa esercitare il diritto d'interrogare la persona offesa sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, era stata rigettata perché l'imputato aveva potuto sottoporre ad esame il teste, non erano stati sollevati dubbi sulla correttezza dell'esame svolto nell'incidente probatorio, la difesa non aveva dimostrato la decisività della prova.

3.4. Osserva il Collegio che la soluzione del problema risieda già nella motivazione della Dasgupta, che non ignorava la modifica normativa dell'art. 190-*bis* cod. proc. pen., laddove, all'esito dell'esame casistico, ha espressamente demandato al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, ad un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria.

Ebbene, nella specie, l'argomento della Corte territoriale, fondante il giudizio di prudente apprezzamento dei diversi interessi, quello di garanzia dell'imputato

che sia stato condannato dopo un'assoluzione sulla base della diversa interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa, e quello di garanzia della vittima a non rivivere il trauma del processo, è consistito in ciò: "premesso che non è apparso opportuno riascoltare la minore, sia perché il nuovo esame si sarebbe rivelato verosimilmente inutile, trattandosi di rievocare fatti ormai lontani nel tempo e sperabilmente rimossi, sia per tutelare il benessere psico-fisico della minore che sarebbe stata costretta a riportare alla memoria ricordi spiacevoli, su temi imbarazzanti, sui quali, peraltro, aveva, a suo tempo, e in diverse occasioni e sedi, riferito, osserva la Corte che il ragionamento seguito dal primo giudice per pervenire alla pronuncia assolutoria presenta profili di assoluta criticità, on riguardo alla omessa/parziale valutazione di tutte le fonti di prova, talune delle quali totalmente ignorate, altre solo parzialmente considerate, al travisamento dei contenuti di talune di esse, alla mancanza di una puntuale disamina dell'attendibilità della minore alla luce delle conclusioni peritali e dei vari consulenti".

Questo Collegio non condivide l'impostazione del problema e la relativa soluzione.

La regola di diritto stabilita dalla Dasgupta e dalla Patalano è indefettibile del sistema per le ragioni ampiamente illustrate nelle citate sentenze. Pertanto, pur nell'accezione rigoristica della giurisprudenza successiva, resta sempre fermo l'obbligo, eventualmente da attivarsi anche d'ufficio, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire nuovamente la prova decisiva, allorché all'assoluzione segua la condanna.

Secondo una parte della dottrina, vi sarebbero delle ragioni di perplessità sull'utilità della rinnovazione, a dire il vero più pratiche che teoriche, ritenendo che, nel caso della vittima vulnerabile, basterebbe che la Corte territoriale visioni la videoregistrazione dell'incidente probatorio; secondo altra parte della dottrina, invece, sarebbe comunque preminente l'interesse ad una migliore qualità della decisione di condanna da prendersi in secondo grado.

E' interessante osservare che la Corte costituzionale con sentenza n. 124/2019 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen., poiché al principio della ragionevole durata del processo «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza», mentre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, così come interpretata dal diritto vivente, determina sì una dilatazione dei tempi di trattazione del giudizio di appello, ma non può certo essere ritenuta sfornita di alcuna *ratio* giustificativa. La necessità del contatto diretto del giudice con i testimoni – ritenuto il «metodo di assunzione della prova epistemologicamente più affidabile» – è imposta, anche nell'ambito di un giudizio che nasce come

meramente "cartolare", dall'esigenza di far cadere l'«implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti», dubbio che, secondo le Sezioni unite Patalano, è possibile superare soltanto attraverso la «forza persuasiva superiore» della motivazione del giudice d'appello, fondata per l'appunto sull'ascolto diretto delle testimonianze decisive (Cass., Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-31).

Con la successiva sentenza n. 132/2019, pur auspicando l'intervento del legislatore per l'introduzione di correttivi al principio dell'immutabilità del giudice, la Corte costituzionale ha comunque ribadito i principi di oralità ed immediatezza.

In definitiva, il giudice d'appello non può pervenire ad una sentenza di condanna senza sentire la vittima, sia pure con tutte le cautele del caso.

L'art. 190-*bis* cod. proc. pen., nel delimitare l'assunzione della prova in casi particolari, include comunque l'ipotesi in cui il giudice o taluna delle parti ritengano necessaria l'audizione sulla base di specifiche esigenze, in cui rientra senz'altro quella in esame, ipotesi estesa al minore di anni sedici ed alla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità. Ed invero, la vittima vulnerabile è certamente soggetto meritevole di speciale cautela, ma nel duplice senso della sua propria protezione e di quella dello stesso imputato, attesa l'esigenza della massima attenzione nella valutazione della prova dichiarativa.

Se il giudice d'appello reputa non decisiva la prova proveniente dalla persona offesa, allora può pervenire alla condanna, solo se il restante materiale probatorio, espunta la deposizione, è idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Come già rilevato nella sentenza Dasgupta, ciò che fonda la rinnovazione dell'istruttoria è la necessità di garantire la migliore qualità possibile della prova e del suo apprezzamento.

3.5. Nella specie, la decisione di condanna della Corte territoriale, che come detto ha ribaltato la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del processo celebrato con il rito abbreviato, presenta plurimi profili di perplessità: a) l'instabilità mentale della madre della persona offesa ed il suo rapporto altamente conflittuale con la famiglia d'origine; b) la suggestionabilità della minore che viveva una relazione invischiante e confusiva con la madre, anche se non valeva il viceversa per la personalità problematica della donna; c) la decisione della madre di rappresentare i fatti alla pediatra dopo un mese dall'acquisizione della notizia; d) la neutralità delle conversazioni tra la nonna e suo figlio, zio della bambina, evidenziando dubbi sulla veridicità del narrato, poiché la nonna credeva al marito, tuttavia, aveva sempre esercitato uno stretto controllo dei comportamenti nei confronti della nipote a causa di sospetti indotti dalla figlia che aveva accusato l'uomo di aver avuto attenzioni non

appropriate nei suoi confronti, mentre il figlio credeva alla bambina che era in grado di discernere e rappresentare correttamente i fatti.

Si rende pertanto necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato alla luce dei principi di diritto sopra esposti. La Corte d'appello è tenuta al regolare anche le spese di questo giudizio.

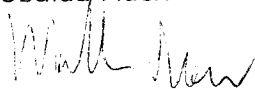
P.Q.M.

Annulla la sentenza limitatamente all'imputato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità

Così deciso, il 25 giugno 2019

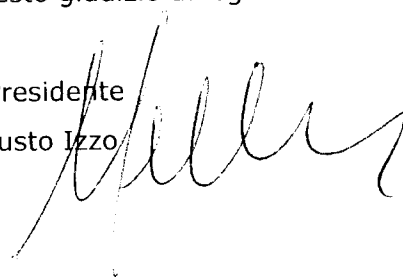
Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Fausto Izzo



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

